



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 122/2017

Oggetto: Scioglimento e liquidazione della Società Ippica di Cagliari S.r.l.

Seduta **pubblica** in **prima** convocazione

Addì **uno** del mese di **agosto** dell'anno **duemiladiciassette** alle ore **18:25** in questo Comune, nella sala delle adunanze del Consiglio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

Nome	Presente	Assente	Nome	Presente	Assente
Zedda Massimo - Sindaco	X		Martinez Maria Antonietta	X	
Alias Alessio	X		Massa Matteo	X	
Angius Giorgio	X		Massidda Piergiorgio	X	
Balletto Alessandro	X		Matta Monia	X	
Benucci Marco	X		Melis Giorgia	X	
Bistrussu Raffaele	X		Mereu Alessio	X	
Calledda Peppino	X		Mura Rosanna	X	
Carta Davide		X	Onnis Francesco Raffaele		X
Deidda Gabriella	X		Petrucci Filippo	X	
Dettori Andrea		X	Polo Rita	X	
Floris Antonello	X		Portoghese Guido	X	
Ibba Federico	X		Puddu Anna	X	
Lai Aurelio	X		Rodin Fabrizio	X	
Lai Loredana	X		Schirru Stefano		X
Iannelli Benedetta	X		Sorgia Alessandro	X	
Lecis Cocco Ortu Matteo	X		Stara Francesco	X	
Mannino Pierluigi	X		Tramaloni Roberto		X
Marcello Fabrizio Salvatore	X				

presenti: 30 - assenti: 5

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio *Guido Portoghese*
con l'assistenza del Segretario Generale *Giovanni Mario Basolu*

Risultano presenti gli Assessori: Chessa Giovanni, Ghirra Francesca, Marras Luisa Anna, Medda Claudia, Marcialis Yuri Mario, Fadda Danilo, Cilloccu Marzia, Frau Paolo.

Il Consiglio comunale

Premesso che:

- con diverse disposizioni normative a partire dalla legge n. 244/2007 (il D.L. n. 112/2008, il D.L. n. 78/2010, il D.L. n. 95/2012, il D.L. n. 179/2012, la legge n. 179/2012, la legge n. 147/2013) sono stati affermati numerosi vincoli e restrizioni alla costituzione ed al mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali;
- l'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), ha disposto che "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015";
- in applicazione della legge n. 190/2014, con decreto del Sindaco n. 76642 del 31.03.2015, di cui il Consiglio Comunale ha preso atto con deliberazione n. 24 del 05.05.2015, è stato approvato il "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Cagliari" i cui risultati sono stati poi indicati nel decreto del Sindaco n. 74216 del 31.03.2016, di cui il Consiglio Comunale ha preso atto con deliberazione n. 35 del 13.04.2016,;
- in attuazione della legge delega n. 124/2015, il D.Lgs. n. 175/2016, recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito Testo Unico), ha ricondotto ad un unico testo la frammentaria disciplina delle società a partecipazione pubblica con la finalità principale di favorire la razionalizzazione delle partecipazioni stesse;
- la sentenza 251/2016 della Corte Costituzionale, riguardante alcuni articoli della legge delega 124/2015, non ha, al momento, effetti diretti sul Testo Unico delle Società Partecipate (D.Lgs 175/2016) come precisato al punto 9 della motivazione: "le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione";
- l'art. 4 del Testo Unico definisce il perimetro delle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni stabilendo, al comma 1, che "le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali";
- l'art. 4 soprarichiamato ribadisce sostanzialmente il principio già stabilito dall'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e rafforza quanto già indicato nel comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) che prevede "l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- lo stesso articolo 4, al comma 2, precisa che le società partecipate possono svolgere attività inerenti alla produzione di servizi di interesse generale (lettera a), alla progettazione, alla

realizzazione ed alla gestione di opere pubbliche (lettere b e c), all'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente (lettera d) e servizi di committenza (lettera e);

premesso, inoltre, che le misure previste nel "Piano operativo di razionalizzazione" sono state tutte realizzate con la sola eccezione di quelle indicate con riferimento alla Società Ippica Srl;

dato atto che il "Piano di Razionalizzazione" riconosceva espressamente che le attività svolte dalla Società Ippica non possono essere in alcun modo considerate "indispensabili" e che, pertanto, il Comune non può continuare a detenere tale partecipazione;

visto che:

- già in occasione della riunione del 15 dicembre 2014 l'Assemblea ordinaria, all'unanimità, su precisa sollecitazione del Sindaco del Comune di Cagliari che aveva fatto presente che "le attività della Società Ippica non possono rientrare fra le attività di produzione di beni o servizi "strettamente necessarie" per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune e pertanto, non sono ravvisabili i presupposti per il mantenimento della partecipazione in capo al Comune di Cagliari ai sensi dell'art. 3 comma 27, della Legge 244/2007", aveva dato mandato all'Organo Amministrativo di adoperarsi per esaminare le problematiche e proporre le soluzioni più opportune per dare attuazione a quanto previsto dalle disposizioni della Legge 244/2007;
- la situazione della Società Ippica presentava, però, tra le diverse situazioni, alcune vicende particolarmente complesse, quali quelle relative al contenzioso con il gestore del ristorante/club house ed al riordino fondiario in merito alla corretta individuazione della titolarità di alcune aree su cui insiste l'ippodromo stesso, unitamente alla necessità di procedere all'esternalizzazione delle gestioni dei beni non strettamente inerenti l'attività ippica, vista la già avvenuta esternalizzazione di tutte le gestioni riguardanti l'Ippica;
- nel "Piano di Razionalizzazione" era, altresì, indicato che: "...si ritiene opportuno, per salvaguardare le attività e principalmente il patrimonio, procedere alla predisposizione di un bando per l'affidamento della gestione del compendio. Tale bando dovrà prevedere espressamente che i soci garantiranno continuità di gestione all'affidatario anche al momento della chiusura della procedura di liquidazione della società. Infatti, la volontà dei soci emersa è quella di attivare, non più la dismissione, ma un processo di liquidazione della Società al termine del quale l'importante patrimonio immobiliare verrà attribuito ai soci";
- nella "Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Cagliari" del 31 marzo 2016 si è dato conto della complessità della situazione che ha determinato un consistente allungamento dei tempi inizialmente previsti per lo scioglimento della Società Ippica con particolare riferimento al contenzioso sul ristorante/club house e al processo di riordino fondiario;

considerato che:

- la vicenda in ordine al contenzioso sul ristorante/club house si è conclusa con lo slogging, avvenuto in data 14 marzo 2016, del conduttore del ristorante/club house da parte degli ufficiali giudiziari;
- la vicenda inerente al riordino fondiario ed alla corretta individuazione della titolarità delle aree dell'Ippodromo è in via di risoluzione definitiva, con questo iter:
 - in data 9 agosto del 2016 è stata restituita al Comune di Cagliari l'area di sua proprietà insistente all'interno della recinzione della SIC, mappali 1764 e 1767;

- in data 25 novembre 2016 è stato sottoscritto il contratto per la locazione al Comune di Cagliari dell'area di proprietà della SIC, mapp. 1767;
 - nell'anno 2016 la Società Ippica ha sottoscritto gli atti per il riordino catastale, con l'adeguamento della situazione catastale alla titolarità dei diritti reali sull'area dell'Ippodromo, in riferimento al catasto terreni;
 - nel mese di gennaio 2017, infine, la Società Ippica ha attivato le procedure per il perfezionamento del riordino catastale e per l'accatastamento dei fabbricati nel catasto urbano, ai fini della definizione risolutiva della situazione catastale;
- il Cda della Società Ippica ha adempiuto anche al mandato per le esternalizzazioni delle gestioni dei beni non strettamente inerenti all'attività ippica, con questo iter:
- in data 1 giugno 2016 veniva pubblicato l'avviso di indizione delle procedure di affidamento dell'area dei campi sportivi e del locale ristorazione/club house;
 - il Cda della Società Ippica ha escluso l'affidamento definitivo dell'area dei campi sportivi, per l'inadeguatezza dei progetti presentati dai concorrenti, aprendo una trattativa privata, ai sensi dell'art. 8, comma 3, dell'avviso di procedura, in data 12 dicembre 2016. La procedura è in corso di svolgimento;
 - il Cda della Società Ippica ha escluso l'affidamento definitivo del ristorante/club house, per l'inadeguatezza dei progetti presentati dai concorrenti, aprendo una trattativa privata, ai sensi dell'art. 8, comma 3, dell'avviso di procedura, in data 12 dicembre 2016. La procedura è in corso di svolgimento;

rilevato che l'oggetto sociale della società come definito dall'art. 3 dello Statuto della Società e che qui si riporta integralmente: *"La Società ha per oggetto la promozione e lo sviluppo del cavallo sardo e dello sport ippico in Sardegna, favorendo l'allevamento di cavalli da sella e lo svolgimento delle manifestazioni sportive. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà:*

- *istituire e gestire in Cagliari un ippodromo tecnicamente organizzato per lo svolgimento di manifestazioni sportive ippiche in genere;*
- *indire, promuovere ed organizzare manifestazioni ippiche sociali, locali, regionali, interregionali e nazionali per cavalli di ogni razza e paese con particolare riguardo ai cavalli di razza sarda, ed altre manifestazioni ed attività sportive in genere;*
- *indire, promuovere ed organizzare corse di cavalli di qualunque genere, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scommesse;*
- *promuovere e gestire scuole ippiche per l'insegnamento dell'equitazione. La Società può compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: così in breve può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e quale terza datrice di ipoteca. Potrà infine assumere interessenze e partecipazioni in altre Società ed enti aventi scopo analogo od affine al proprio" non comprende "attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" come invece previsto dall'articolo 4, comma 1, del Testo Unico;*

rilevato inoltre, che, con l'eccezione dell'esercizio 2015, la società ha sempre presentato risultati economici negativi, rilevando perdite d'esercizio di entità tali da far evidenziare una situazione

economico-patrimoniale non equilibrata di particolare e strutturale criticità con la precisazione, però, che non c'è mai stata copertura delle perdite con l'apporto di fondi comunali;

dato atto che con deliberazione n. 4 del 29 gennaio 2013, il Consiglio Comunale deliberò la trasformazione della Società Ippica da Società per azioni (SpA) in Società a responsabilità limitata (Srl) in applicazione della disposizione recata dall'art. 4 del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 e di un quadro normativo di riferimento che invitava al contenimento dei costi degli apparati pubblici e imponeva una forte limitazione dello strumento societario;

preso atto altresì della profonda crisi economica e delle difficoltà del comparto ippico che si accentuano sempre più;

ritenuto, pertanto, necessario procedere allo scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e segg. del codice civile attivando un processo di liquidazione della Società al termine del quale l'importante patrimonio immobiliare dovrà essere attribuito ai soci.

considerato, pertanto, necessario, al fine di dare attuazione allo scioglimento della società, richiedere all'organo amministrativo della Società la convocazione dell'Assemblea straordinaria al cui ordine del giorno dei lavori inserire: la deliberazione sullo scioglimento della società, la relativa messa in liquidazione e la nomina del liquidatore al quale l'Assemblea assegnerà compiti inerenti alla procedura di liquidazione nonché ad ogni potere utile a tutelare i diversi interessi coinvolti per il tempo strettamente necessario alla liquidazione stessa;

ritenuto di dare mandato al Sindaco affinché nella suddetta Assemblea esprima il proprio voto secondo quanto deliberato con il presente atto;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 28.03.2017 con oggetto *"Scioglimento e liquidazione della Società Ippica di Cagliari S.r.l. - Proposta al Consiglio Comunale"*

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla dirigente del Servizio Controllo strategico e controllo di gestione, società partecipate e controllo analogo, politiche europee Dott.ssa Luisella Mereu, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dalla dirigente del Servizio Finanziario Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

acquisito, in data 25.07.2017, il parere del Collegio dei revisori dei conti, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

considerato che in data 25.07.2017 è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Bilancio;

udito il dibattito riportato nel resoconto integrale di seduta;

visto l'emendamento prot. n. 176614 del 24.07.2017, a firma del Sindaco Zedda, di seguito riportato:

Al fine di consentire una più agevole procedura di scioglimento e liquidazione della società Ippica Srl, accorciare i tempi della procedura stessa e rispettare la volontà dei soci si ritiene opportuno emendare la proposta in oggetto fornendo indicazioni più precise in ordine alla figura del liquidatore ed in particolare alla durata, al compenso, alla procedura di scelta ed agli obiettivi. Per quanto sopra, si propone di modificare il punto 2 del deliberato come segue:

"2) di dare mandato al Sindaco affinché

- a) richieda all'organo amministrativo della Società la convocazione dell'Assemblea straordinaria al cui ordine del giorno dei lavori inserire: la deliberazione sullo scioglimento della società, la relativa messa in liquidazione e la nomina del liquidatore al quale l'Assemblea assegnerà compiti inerenti*

alla procedura di liquidazione nonché ad ogni potere utile a tutelare i diversi interessi coinvolti per il tempo strettamente necessario alla liquidazione stessa;

b) in particolare in ordine alla figura del liquidatore suggerisca che:

- 1. l'incarico non abbia una dura superiore a 24 mesi;*
- 2. il compenso annuale non sia superiore a quello spettante al componente del Collegio dei Revisori del Comune di Cagliari;*
- 3. si proceda alla scelta con una selezione tramite avviso pubblico;*
- 4. i candidati presentino un progetto di liquidazione;*
- 5. nel rispetto delle norme vigenti e della tutela dei creditori, il liquidatore pervenga quanto prima all'assegnazione anticipata dei beni ai soci vista la volontà espressa dagli stessi in ordine al mantenimento della proprietà dei beni immobiliari della Società;*

c) esprima nella suddetta Assemblea il proprio voto secondo quanto deliberato con il presente atto.”;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'emendamento, espresso dalla dirigente facente funzioni Dott.ssa Manuela Atzeni, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'emendamento, espresso dalla dirigente del Servizio Finanziario Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

visto il risultato favorevole della votazione sull'emendamento, espressa con sistema elettronico: presenti 30, votanti 30, voti favorevoli 30, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;

visto il risultato unanime della votazione sulla proposta emendata, espressa con sistema elettronico: presenti 30, votanti 30, voti favorevoli 30, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;

delibera

- 1) di approvare, per tutte le considerazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, lo scioglimento della Società Ippica di Cagliari S.r.l. ai sensi degli articoli 2484 e segg. del codice civile;
- 2) di dare mandato al Sindaco affinché
 - a) richieda all'organo amministrativo della Società la convocazione dell'Assemblea straordinaria al cui ordine del giorno dei lavori inserire: la deliberazione sullo scioglimento della società, la relativa messa in liquidazione e la nomina del liquidatore al quale l'Assemblea assegnerà compiti inerenti alla procedura di liquidazione nonché ad ogni potere utile a tutelare i diversi interessi coinvolti per il tempo strettamente necessario alla liquidazione stessa;
 - b) in particolare in ordine alla figura del liquidatore suggerisca che:
 1. l'incarico non abbia una dura superiore a 24 mesi;
 2. il compenso annuale non sia superiore a quello spettante al componente del Collegio dei Revisori del Comune di Cagliari;
 3. si proceda alla scelta con una selezione tramite avviso pubblico;
 4. i candidati presentino un progetto di liquidazione;
 5. nel rispetto delle norme vigenti e della tutela dei creditori, il liquidatore pervenga quanto prima all'assegnazione anticipata dei beni ai soci vista la volontà espressa dagli stessi in ordine al mantenimento della proprietà dei beni immobiliari della Società;

- c) esprima nella suddetta Assemblea il proprio voto secondo quanto deliberato con il presente atto.

Successivamente, su proposta del Presidente

il Consiglio comunale

visto il risultato unanime della votazione, espressa con sistema elettronico: presenti 30, votanti 30, voti favorevoli 30, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale
Giovanni Mario Basolu

Il Presidente del Consiglio
Guido Portoghese